



URP INFORMA

URP INFORMA

ASL FG

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

(istituita con L.R. 28/12/2006 n.39)

C.F. e P.IVA 03499370710

FARMACI GENERICI

IN VIGORE LA NUOVA RICETTA SUL PRINCIPIO ATTIVO

Al via le nuove norme sulle prescrizioni dei farmaci contenute nella Spending review

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto, che stabilisce la conversione in legge del D.L. 95 'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini', (la nuova normativa per i medici è indicata al **comma 11-bis**), **dal 16 agosto**, è entrata in vigore la normativa sulla nuova ricetta del Servizio Sanitario Nazionale, con l'indicazione del principio attivo, al posto del nome commerciale del farmaco.

Sulla ricetta rossa deve essere presente il nome della sostanza contenuta nel farmaco, che possiede proprietà terapeutiche; con queste indicazioni la ricetta è valida e può essere presentata dall'Assistito in Farmacia, per acquistare il prodotto dal prezzo più basso contenente quel principio attivo.

*Il Medico può aggiungere sulla ricetta, oltre al principio attivo, anche il nome commerciale di un farmaco, specificando che esso è «**non sostituibile**»; in questo caso deve giustificare la non sostituibilità, con una sintetica motivazione scritta ed il Farmacista dovrà consegnare il prodotto indicato dal Medico nella ricetta.*

Il Ministero della Salute evidenzia, che le disposizioni indicate «*non riguardano le terapie croniche già in corso*», per evitare problematiche nel passaggio da un farmaco all'altro, anche se di stessa composizione.

L'Assistito, come previsto dal decreto "Cresci Italia", potrà chiedere al Farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo, ma con un costo superiore, pagando a proprie spese, la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso.

comma 11-bis La nuova normativa per i medici è indicata al comma 11-bis.

"Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio Sanitario Nazionale, la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco". Il medico "ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità"